

DECRETO

di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria e di approvazione del progetto definitivo dell'opera: C31.0 - "S.S. 38 Tangenziale sud di Sondrio" – CUP F61B20000140001 - di cui all'allegato n. 1 del Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con d.P.C.M. 8 settembre 2023.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO l'art. 3-bis della medesima legge n. 241 del 1990 laddove prevede *"per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*;

VISTI, inoltre, gli articoli e seguenti della succitata Legge 241 del 1990 che disciplinano le modalità di svolgimento della conferenza di servizi con particolare riferimento all'articolo 14-quater concernente la *"Decisione della conferenza di servizi"* laddove:

- al comma 1 dispone: *"La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*;
- al comma 3 recita: *"In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti"*;
- al comma 4 stabilisce: *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*;

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e ss.mm.ii, recante *"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"* con particolare riferimento all'articolo 58;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., recante *"Nuovo Codice della Strada"*, come da ultimo modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, con particolare riferimento all'articolo 28 *"Obblighi dei concessionari di determinati servizi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e ss.mm.ii, *"Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e ss.mm.ii., recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* con particolare riferimento all’articolo 10 sul vincolo preordinato all’esproprio, articolo 12 sulla dichiarazione di pubblica utilità e gli articoli 11 e 16 sulla partecipazione degli interessati;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 47 *“Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”* e all’articolo 48 *“Posta elettronica certificata”*;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii., recante *“Legge per il governo del territorio”* con particolare riferimento all’articolo 80 *“Ripartizione delle funzioni amministrative”*;

VISTO il decreto legislativo 2 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e ss.mm.ii., recante *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”* con particolare riferimento all’articolo 43 *“Tutela e trasformazione del bosco”*;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* con particolare riferimento all’articolo 32, comma 1, laddove dispone che *“a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

VISTA la Legge Regionale Lombardia 15 marzo 2016, n. 4 e ss.mm.ii., recante *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* e in particolare l’articolo 61, comma 4 laddove prevede che in merito alla variante urbanistica *“ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile”*, nonché i commi 5, 7 e 8;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, e in particolare l’articolo 4 concernente le attribuzioni dei Commissari straordinari, gli interventi sostitutivi e le responsabilità;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»*, e in particolare l'articolo 1, comma 18 che, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo

ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione ivi comprese quelle per l'accessibilità, ha autorizzato un finanziamento di importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026, per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 e ss.mm.ii. riguardante *«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie»* con particolare riferimento all'articolo 3 (*Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*) laddove:

- al comma 1 è stata autorizzata la costituzione della Società medesima interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. [...]”*;
- al comma 2-bis: *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”* i quali sono esercitati, per delega del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato della medesima Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;
- al comma 2-ter: *“Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992”*;
- al comma 2-quinquies: *“La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”*;
- al comma 5-ter: *“All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, [...]”* in cui rientra l'intervento in oggetto *“S.S. 38 Tangenziale sud di Sondrio”*;

VISTO il decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.160, individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per

l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'allegato n. 3 del medesimo decreto laddove menziona l'intervento infrastrutturale in oggetto (n. 7) con indicazione di ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 2, comma 7, dello stesso decreto interministeriale che stabilisce: *“Fino alla costituzione e alla piena operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4 sono svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii., recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare:

- l'art. 44, comma 1-ter: *“Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
- l'art. 44, comma 4: *“[...] La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e settimo periodo”*;
- l'art. 44, comma 6-bis: *“La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico [...]”*;
- l'art. 44, comma 7: *“Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]”* che recita *“In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la*

stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.”;

- *l'art. 48, comma 5-quater “[...] La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato approvato lo Statuto societario, successivamente adeguato alle disposizioni del DL 10/2024 e, da ultimo, aggiornato in data 20 aprile 2026 in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 2026, n.32, convertito dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e in particolare, l'articolo 3 laddove è stabilito che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2021 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339, operativa a far data dal 1° marzo 2022;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilanci o di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che ha disposto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della suddetta Legge 160/2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale, nell'ambito delle opere infrastrutturali già previste dal succitato decreto 7 dicembre 2020, sono state individuate le opere commissariate e in particolare nell'allegato n. 1 (rigo 3) del decreto stesso è indicato la predetta opera infrastrutturale *“S.S 38 Tangenziale Sud di Sondrio”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, con riferimento all'articolo 1, commi 499 e 500;

VISTI i decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”* e 31 marzo 2023, n. 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare,

l'articolo 225 di quest'ultimo concernente le “*Disposizioni transitorie e di coordinamento*” che, al comma 8, prevede “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*” e, al comma 9: “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023 con numero 2491, recante il “*Piano complessivo delle opere olimpiche*” che conferma, nell'Allegato 1, l'intervento in esame con la denominazione C31.0 - “*Tangenziale sud di Sondrio*” - CUP F61B20000140001, con applicabilità delle procedure semplificate già previste per i progetti del PNRR dal succitato art. 44 del D.L.77/2021;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 9, del succitato d.P.C.M. 8 settembre 2023 in cui è disposto che la società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*” assicura il supporto al Commissario straordinario di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e “*per le opere infrastrutturali di cui al medesimo decreto garantisce la continuità della gestione amministrativa fino a completamento definitivo e collaudo*”;

VISTO il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42, recante «*Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»*» che, all'articolo 4, ha disposto il rinnovo dell'organo dell'amministrazione della predetta Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, avvenuto in data 16 febbraio 2024 con la nomina, da parte dell'Assemblea dei soci, del nuovo Consiglio di Amministrazione e dell'Arch. Fabio Massimo Saldini quale Amministratore Delegato;

VISTO il decreto 28 novembre 2022 del Commissario straordinario *pro tempore* di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi preliminare, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica “*S.S Tangenziale Sud di Sondrio*”;

VISTA la nota prot. Simico n. 3496 del 17/11/2023 con la quale il Commissario straordinario ha presentato istanza di valutazione impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura;

VISTA la nota n. 30180 del 22 novembre 2023, prot. Simico n. 3755/2023, con la quale, relativamente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, e con riferimento all'intervento in oggetto, avviata da ANAS con istanza del 18 gennaio 2022 prot. n. 27323, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio

e Varese ha comunicato che *“la Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si è conclusa con esito negativo e pertanto, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela archeologica esprime nulla osta alla realizzazione delle opere”*;

VISTA la nota n. 0203769 del 13/12/2023, assunta agli atti con prot. Simico n. 3815 di pari data, con la quale la *“Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V procedure di valutazione VIA e VAS”* ha comunicato la procedibilità dell’istanza presentata e l’avvio della fase di consultazione pubblica tramite avviso sul sito web del Ministero;

VISTA la nota prot. Simico n. 1274 del 22/03/2024 con la quale il Commissario straordinario ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell’approvazione del progetto definitivo e dell’acquisizione dei *“pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”* comunicando i seguenti termini:

- 27 marzo 2024, termine entro il quale comunicare il nominativo del “rappresentante unico” ai fini dell’accesso alla documentazione progettuale in piattaforma digitale di condivisione e partecipazione alla riunione;
- 3 aprile 2024, termine entro il quale poter richiedere ai sensi dell’art.14-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990 eventuali *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*;
- 10 aprile 2024, prima riunione in modalità telematica;
- 30 aprile 2024, formalizzazione dei rispettivi pareri di competenza;

VISTA la nota prot. Simico n. 1490 del 04/04/2024 concernente la comunicazione ai sensi dell’art. 7 e seguenti della Legge 241/90 di avvio del procedimento autorizzativo del progetto in rassegna tramite Conferenza di Servizi decisoria comportante apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, resa nota tramite pubblicazione sul sito della Società e all’albo pretorio dei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina;

VISTA la comunicazione tramite posta elettronica certificata Prot. CAL-U-2024-00213, assunta agli atti con prot. n. 1406 del 28/03/2024 con la quale Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha comunicato *“che non parteciperà alla Conferenza di Servizi in oggetto, in quanto soggetto non interessato dall’intervento”*;

VISTO il verbale della predetta riunione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in modalità telematica il 10 aprile 2024, presieduta dal Commissario Straordinario e con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti ed acquisita agli atti la registrazione audio-visiva attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta svolta;

ACQUISITI agli atti i pareri con indicazioni, osservazioni, prescrizioni e/o condizioni espresse dalle Amministrazioni ed enti coinvolti come di seguito elencate:

Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese: Parere favorevole sotto il profilo di tutela archeologica. Parere negativo sotto il profilo di tutela paesaggistica, con indicazione delle condizioni per superare il dissenso.
Nota n. 0010705-P del 29/04/2025, assunta a prot. Simico n. 2129 di pari data

Regione Lombardia: Parere favorevole con prescrizioni Nota n. S1.2024.0005211 del 30/04/2024, assunta a prot. Simico n. 2157 di pari data
Provincia di Sondrio: Parere favorevole con condizioni Nota n. 13714 del 30/04/2024, assunta a prot. Simico n. 2159 di pari data
Comune di Sondrio: Parere favorevole espresso dalla Giunta comunale con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 18/04/2024 nel quale si richiamano le richieste già avanzate nei pareri resi nell'ambito del procedimento di VIA Nota n. 0015249 del 22/04/2024, assunta a prot. Simico n. 1961 di pari data
Comune di Montagna in Valtellina: Parere negativo, confermando quanto già espresso in sede di VIA Nota n. 3005 del 30/04/2024, assunta a prot. Simico n. 2180 di pari data
Comunità Montana Valtellina di Sondrio: parere favorevole con prescrizioni, confermando quello già espresso in sede di VIA (parere n. 275 del 11/01/2024) Cfr. verbale prima riunione 10 aprile 2024
Comando Vigili del Fuoco di Sondrio: nulla osta alla realizzazione delle opere con condizioni Nota n. 0004415 del 26/04/2024, assunta a prot. Simico n. 2056 di pari data
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.: parere favorevole con condizioni Nota n. RFI-VDO-DOIT.MI.ING.\A001\P\2024\0007171 del 24/04/2024, assunta a prot. Simico n. 2026 di pari data
SECAM S.p.A.: parere favorevole Cfr. verbale prima riunione 10 aprile 2024
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas: nulla osta alla realizzazione dell'opera con indicazioni e condizioni per la risoluzione delle interferenze Nota n. 253 del 29/04/2024, assunta a prot. Simico n. 2126 di pari data
2I Rete Gas S.p.A.: parere favorevole con indicazioni per la risoluzione delle interferenze Nota n. U-2024-0054596 del 23-04-2024, assunta a prot. Simico n. 1993 di pari data

TENUTO CONTO che la Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, nel succitato parere, ha rappresentato che *“al fine di superare le criticità illustrate, si invita allo studio e all’analisi dell’impatto ambientale di soluzioni costruttive del tipo trave-impalcato-guard rail in vista che, sebbene potenzialmente determinerebbero un maggior spessore, comunque da verificare, potrebbero avere un effetto percettivo meno negativo stante il minor spessore delle parti sovrastanti le travi portanti (impalcato e guard rail). Da sottoporre a ulteriori analisi anche altri possibili accorgimenti per la riduzione dell’impatto, fisico e visivo, di un ipotetico maggior spessore, come l’arretramento delle travi rispetto all’impalcato, soluzione presente in altri esempi portati dallo stesso proponente, la riduzione dell’altezza delle travi stesse in relazione a una differente disposizione di pile o l’utilizzo di travi reticolari come suggerito nel parere di VIA dalla SS PNRR”*;

TENUTO CONTO altresì che il parere negativo del Comune di Montagna in Valtellina ribadisce sostanzialmente quanto rappresentato in sede di VIA esprimendo un giudizio complessivo senza

fornire prescrizioni/osservazioni, da considerarsi superato dal provvedimento di VIA stesso e dalla previsione di specifiche condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi;

VISTO l'Avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante definizione di Conferenza di Servizi (prot. n. 2680 del 17 maggio 2024), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del d.P.R. n. 327/2001, rivolto ai soggetti interessati individuati sulla base del piano particellare di esproprio, pubblicato sul sito istituzionale di Simico e all'albo pretorio on-line dei Comuni interessati, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni nonché, in data 23/05/2024, sul quotidiano nazionale *"Italia Oggi"* e su *"Il Giorno"* (edizione Sondrio);

VISTO il Decreto n. 177 del 06/06/2024 adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale valutazioni ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con il quale è stato espresso *"giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "S.S. 38 "dello Stelvio" Tangenziale sud di Sondrio - Nuovo attraversamento in viadotto della linea ferroviaria Sondrio Tirano e nuove connessioni alla viabilità locale tra la PK 40+000 e la PK 40+700" nei Comuni di Sondrio e Montagna in Valtellina, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4"* rispettivamente poste dalla Commissione PNRR-PNIEC con parere n. 292 del 25 marzo 2024, dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del MIC con nota prot. 12019 del 23 aprile 2024 e dalla Regione Lombardia con il parere approvato con delibera di Giunta Regionale n. XII/2108 del 25 marzo 2024, nonché verificata la conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, a sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

TENUTO CONTO, in particolare, che le condizioni afferenti l'impatto paesaggistico del viadotto Montagna poste dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del MIC sulla base dell'istruttoria tecnica endoprocedimentale svolta dalla locale Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, risultano essere le seguenti con indicazione del termine per l'avvio della verifica di ottemperanza da parte della locale Soprintendenza *"Ante operam – Fase di progettazione esecutiva"*:

- A1) *"per una corretta valutazione paesaggistica del Viadotto Montagna, dovranno essere elaborate ulteriori soluzioni di tipologie costruttive rispetto all'unica soluzione proposta, che prevedano la riduzione dell'ingombro in altezza delle travature, ovvero, in alternativa, l'utilizzo di travature reticolari caratterizzate da maggiore permeabilità visiva"*;
- A3) *"per quanto riguarda gli aspetti costruttivi del cavalcavia, l'elemento di appoggio dell'impalcato sia il più esile possibile evitando quanto rappresentato nella sezione trasversale 15 in cui l'allargamento del pilastro crea il sostegno su cui si innesta la parete metallica di contenimento della carreggiata, non visibile nella sezione longitudinale; la soluzione illustrata nel dettaglio AA, sembra risultare preferibile in termini di maggior leggerezza. Al fine di rendere il ponte ulteriormente permeabile, si valuti l'eliminazione delle pareti metalliche verticali lasciando ad esempio il guard rail a vista, in quanto per altezza e forma definiscono una fascia continua chiusa lungo tutto lo sviluppo longitudinale del cavalcavia"*;
- A4) *"il rivestimento delle pareti prefabbricate inclinate che seguono l'innalzamento di quota per il cavalcavia appaiono di spessore insufficiente a garantire l'effetto muro in pietra. Si valuti quindi l'aumento dello spessore, fornendo una campionatura o un diverso trattamento a vista del cemento, soluzione da approfondire nei successivi passaggi autorizzativi"*;

DATO ATTO che, al fine di superare il dissenso espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, in pendenza dei lavori della Conferenza di Servizi, il Commissario straordinario ha ritenuto procedere con lo sviluppo di una nuova soluzione progettuale del “viadotto Montagna” sulla base delle indicazioni ricevute;

VISTA la nota n. 1735 del 27/02/2026 con la quale il Commissario straordinario ha preliminarmente condiviso con la Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese e con Regione Lombardia gli elaborati progettuali della nuova soluzione costruttiva sulla quale:

- Regione Lombardia, con nota n. RLAOOS1_2026_315 (prot. Simico n. 2039 del 09/03/2026), ha trasmesso il parere della competente Struttura Pianificazione di Area Vasta e Autorizzazioni Paesaggistiche secondo cui *“non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del cavalcavia nella nuova configurazione proposta. Fatte salve le eventuali nuove indicazioni della competente Soprintendenza, si invita a valutare quanto espresso dalla medesima con precedente parere in procedura di VIA, riguardo alla scelta delle modalità di finitura delle spalle di contenimento delle rampe del cavalcavia”*;
- la Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, con nota n. 0004613-P (prot. Simico n. 2401 del 10/03/2026), nel rilevare che è stata presentata un’unica soluzione anziché più d’una come richiesto nella condizione A1 del parere della Soprintendenza Speciale PNRR in ambito VIA, ha confermato che *“la soluzione alternativa proposta corrisponde in linea generale a quanto illustrato nell’incontro informale del 18 dicembre 2024, con le seguenti precisazioni: i. per le spalle delle rampe di risalita permane una finitura in pietra in luogo di quella in cemento a vista, già richiesta; ii. per maggiore uniformità sui due lati, il pannello opaco sotto le barriere di protezione in rete sul lato nord, risulterebbe meglio accordato se trasparente in luogo di opaco, in analogia con il lato sud; iii. per garantire la maggiore leggerezza possibile, obiettivo primario della richiesta di revisione progettuale, è necessario effettuare uno studio cromatico di alternative che interessino le finiture del cassero delle pile e dell’impalcato, ora previsto in corten a vista”* chiedendo inoltre *“di sapere attraverso quale iter procedimentale si intenda consentire alle amministrazioni ed enti competenti l’espressione del parere di competenza posto che la presente nota non costituisce parere ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei beni culturali”*;

VISTA la nota prot. Simico n. 3388 del 12/05/2026 con la quale il Commissario straordinario ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi decisoria per l’esame congiunto della nuova soluzione progettuale del “Viadotto Montagna” sviluppata secondo le indicazioni rese dalla Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese al fine di superare il dissenso formulato con la suddetta nota n. 10705-P del 29/04/2024 e consentire a tutte le Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza di esprimersi su tale aspetto nonché confermare ovvero aggiornare i pareri precedentemente resi;

ACQUISITE agli atti le rispettive determinazioni finali con indicazioni, osservazioni, prescrizioni e/o condizioni espresse dalle Amministrazioni ed enti coinvolti come di seguito elencate:

Regione Lombardia: conferma il precedente parere favorevole con prescrizioni, con ulteriori integrazioni e osservazioni, non rilevando motivi ostativi alla realizzazione del cavalcavia nella nuova configurazione proposta sotto il profilo paesaggistico. Nota n. S1.2026.0005249 del 11/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3981 di pari data
Provincia di Sondrio: conferma il precedente parere favorevole con condizioni Nota n. 19830 del 11/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3970 di pari data
Comune di Sondrio: conferma il precedente parere favorevole Nota n. 0021136 del 11/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3968 di pari data
Comune di Montagna in Valtellina: parere favorevole con prescrizioni Nota n. 0003943 del 11/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3982 di pari data
Comunità Montana Valtellina di Sondrio: conferma, con aggiornamenti, il precedente parere n. 275 emesso ai sensi della Legge regionale n. 31/2008 art. 43. Nota n. 0002872 del 12/06/2026, assunta a prot. Simico n. 4000 di pari data
Comando Vigili del Fuoco di Sondrio: conferma il precedente parere e rilascia il nulla osta alla realizzazione delle opere con condizioni Nota n. 0009695 del 08/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3887 di pari data
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.: parere favorevole con condizioni Nota n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P\2026\0011475 del 12/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3991 di pari data
SECAM S.p.A.: parere favorevole, per quanto di competenza, alla risoluzione delle interferenze con indicazioni Nota n. 8204/26/MS del 09/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3935 di pari data
Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas: conferma precedente parere e nulla osta alla realizzazione dell'opera con ulteriore indicazione Nota n. 389 del 12/06/2026, assunta a prot. Simico n. 3993 di pari data
Italgas Reti S.p.A. (subentrata a 2I Reti Gas S.p.A.): parere favorevole con indicazioni per la risoluzione delle interferenze Cfr. verbale riunione 28 maggio 2026

PRESO ATTO che non sono pervenuti pareri per iscritto entro il termine indicato del 12 giugno 2026 da parte delle seguenti Amministrazioni ed enti che non hanno partecipato alla riunione del giorno 28 maggio 2026: Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese; Trenord; E-Distribuzione S.p.a.; Telecom Italia S.p.a./FiberCop S.p.a.; e che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur*

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

RICHIAMATA la nota prot. Simico n. 4550 del 6 luglio 2026 con la quale il Commissario straordinario ha comunicato alla Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese la volontà di procedere con l'adozione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi considerando acquisito l'assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, ovvero di silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3 cpv. della citata Legge (in tale direzione: Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2021; Cons. Stato sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3464; Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2024, n. 1093), ferma restando la verifica di ottemperanza alla condizioni poste con il provvedimento di valutazione ambientale n. 177 del 06/06/2024 che saranno attivate *ante operam* in fase di progettazione esecutiva;

DATO ATTO, sotto ulteriore profilo, che dalla notifica dell'avviso di convocazione della seconda riunione della conferenza di servizi di cui al prot. Simico n. 3388 del 12/05/2026 risulta altresì decorso il termine previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 32/2019 per l'adozione di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta relativo alla tutela di beni culturali e paesaggistici, fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, *“decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati”*;

CONSIDERATO che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, le posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti depongono in senso favorevole all'approvazione del progetto definitivo dell'opera;

VISTO l'elaborato progettuale *“Seconda seduta CDS - Relazione di ottemperanza alla CDS”* codice: C31.00.PD_GN.00_QL.RT.0;

DATO ATTO altresì che durante l'arco temporale trascorso tra il primo Avviso e la seconda riunione della Conferenza di Servizi sono state riscontrate delle variazioni delle proprietà dei mappali interessati dall'intervento, in data 12 maggio 2026 con prot. 3420/2026 è stato emanato un nuovo Avviso di ripresa del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 del d.P.R. 327/01 e dell'articolo 7 e ss. della Legge 241/1990, rivolto a tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione in data 15 maggio 2026 sul quotidiano *“Corriere della Sera”* e *“Corriere della Sera”* (edizione Lombardia), oltretutto sul sito della Società e all'albo pretorio on-line dei Comuni interessati;

DATO ATTO inoltre che, a seguito degli avvisi sopracitati, risultano pervenute osservazioni da parte di cinque soggetti privati interessati dal procedimento, valutate in raccordo con ANAS S.p.a. per gli aspetti tecnici, e riscontrate come segue:

Ambrosini Automobili s.a.s.:

comunicazione PEC del 07/10/2024 (prot. Simico n. 5281/2024)

osservazioni 05/06/2024 (prot. Simico n. 3111/2024) e 13/05/2026 (prot. Simico n. 3443/2026)

Riscontro Simico con pec del 22/05/2026 (prot. Simico n. 4113/2026)

Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l.:

osservazioni 02/05/2024 (prot. Simico n. 2198/2024) e 13/06/2024 (prot. Simico n. 3218/2024)
Riscontro nota reg. ANAS n. 0398126 del 05/05/2026
osservazioni 25/05/2026 (prot. Simico n. 3637/2026)

Carrozzeria Giugni s.n.c. + altri:

osservazioni 02/05/2024 (prot. Simico n. 2192/2024) e 12/06/2024 (prot. Simico n. 3217/2024)
Riscontro nota reg. ANAS n. 0398152 del 05/05/2026
osservazioni 22/06/2026 (prot. Simico n. 3629/2026)

S.C. Evolution S.p.a:

osservazioni 20/05/2026 (prot. Simico n. 3641/2026)
Riscontro Simico con pec del 26/05/2026 (prot. Simico n. 3671/2026)

RFI S.p.a:

osservazioni nota n. RFI.DOIT.MI.ING\A0011\P12026\0010006 del 25/05/2026 (prot. Simico n. 3651/2026), discusse nel corso della seconda riunione del 28 maggio 2026 (*cfr. verbale*).

VISTA la nota prot. Simico n. 5305 del 31 luglio 2025 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Ing. Stefano Emilio Giovanni Frigerio, dipendente della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., in sostituzione dell'Ing. Giancarlo Luongo dell'ANAS S.p.A.;

TENUTO CONTO che, ai sensi del sopra richiamato articolo 48, comma 5-quater, del decreto-legge n. 77/2021, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi *“comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita”*:

- permessi in materia edilizia da parte dei Comuni interessati derivanti dal perfezionamento dell'Intesa sulla localizzazione dell'opera, raggiunta tra gli enti territoriali partecipanti alla Conferenza di Servizi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 comma 5-quater del DL 77/2021 e dell'art. 38, comma 10, del d.lgs. 36/2023;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 12/2005 (Regione Lombardia);
- risoluzione delle interferenze e dei parallelismi con la rete dei servizi pubblici sulla base dei pareri e dei progetti predisposti dagli enti gestori dei sottoservizi;

DATO ATTO che, sulla base del progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere perfezionate le procedure per il rilascio degli ulteriori titoli abilitativi, sulla base dei sopraccitati pareri favorevoli espressi:

- autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale n. 31/2008, (Comunità Montana Valtellina di Sondrio);
- valutazione di incidenza ex articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 (Comunità Montana Valtellina di Sondrio/Ente Gestore della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi);
- risoluzione interferenza con “Sentiero Valtellina” (Comunità Montana Valtellina di Sondrio);
- concessione idraulica / Nulla Osta idraulico per l'attraversamento del torrente Davaglione e per le opere, anche provvisoriale, da eseguirsi in alveo e in fascia di rispetto fluviale ex R.D.

523/1904 e L.R. 4/2016, da attivare mediante caricamento della pratica sul portale SIPIUI di Regione Lombardia (UTR di Sondrio);

- concessione allo scarico delle acque di piattaforma nel reticolo idrico principale (UTR di Sondrio);
- assenso relativo a interferenza con rete ferroviaria, ai sensi del DPR 753/1980 (RFI S.p.A.);
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte nell'ambito delle attività di cantiere ed eventuale attingimento di acqua dalla falda o da corpo idrico superficiale (Provincia di Sondrio);

TENUTO CONTO, infine, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 48, comma 5-quater del DL 77/2021, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e *“comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”*;

CONSIDERATO che gli interventi ricompresi nel *“Piano complessivo delle opere olimpiche”* approvato con il sopraccitato d.P.C.M. 8 settembre 2023 rivestono per legge carattere di pubblica utilità e sono qualificati come di preminente interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2020 e dell'articolo 61, comma 7, del D.L. 50/2017;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso, di dichiarare, ai sensi delle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sopra richiamate e del combinato disposto dell'articolo 44 del decreto-legge n. 77/2021 e dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023, positivamente svolta la Conferenza di Servizi decisoria con le determinazioni di cui agli atti e pareri acquisiti e sopra indicati;

DECRETA

Articolo 1

1. La Conferenza di Servizi decisoria in epigrafe svolta relativamente all'esame del progetto definitivo dell'opera C31.0 - *“S.S. 38 Tangenziale sud di Sondrio”* (CUP F61B20000140001), di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, è dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate nelle riunioni del 10 aprile 2024 e del 28 maggio 2026, degli assensi comunque acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, secondo periodo, della Legge 241/1990, nonché in ogni caso sulla scorta dei prevalenti pareri favorevoli e/o favorevoli con condizioni/indicazioni/prescrizioni citati nelle premesse che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, resi consultabili tramite piattaforma digitale collaborativa di *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”* e che formano, unitamente alle premesse e ai verbali allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Con il presente decreto è adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria che, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della Legge 241/1990 *“sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei*

gestori di beni o servizi pubblici interessati” come indicati nelle premesse, consentendo la realizzazione anche delle opere finalizzate al superamento delle interferenze.

2. Il presente decreto approva il Progetto Definitivo dell’opera nella nuova soluzione progettuale del “Viadotto Montagna” sviluppata secondo le indicazioni rese dalla Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese e *“perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera” con “effetto di variante degli strumenti urbanistici” e, pertanto, “è trasmesso al Sindaco per l’approvazione da parte del Consiglio comunale nella prima seduta utile” ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 richiamato nelle premesse.*

3. È apposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001 ed è dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del DPR 327/2001.

Articolo 3

1. Il successivo sviluppo progettuale dovrà, in coerenza con le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria espletata, essere conforme alle prescrizioni di cui ai pareri sopracitati, anche al fine del perfezionamento delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi indicati nelle premesse nonché per acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

2. Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla verifica di ottemperanza, prima dell’inizio dei lavori, delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto n. 177 del 6 giugno 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale valutazioni ambientali di concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR.

Articolo 4

1. Il presente decreto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati ed è pubblicato sul sito della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (www.simico.it), della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato sull’albo pretorio online dei Comuni di Sondrio e di Montagna in Valtellina che avranno cura di far pervenire, all’indirizzo PEC – protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it – apposita assicurazione della pubblicazione con indicazione della relativa data nonché di far conoscere l’avvenuta deliberazione di cui al precedente articolo 2, comma 2, riguardante la variante allo strumento urbanistico comunale.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Commissario Straordinario
Arch. Fabio Massimo Saldini**